

*NON HAVEMO CONFIRMAZIONE ALCHUNA NÉ LA PORESSEMO FAR SE NON CUM CARICHO DE L'ANIMA NOSTRA. NOTE SULLE CONTRADDIZIONI DI CONCESSIONI E DIVIETI A FENERARE. IL CASO DI MANTOVA NEL XV SECOLO**

La comunità ebraica di Mantova ha una storia antica e, come quella di altre comunità del Nord della Penisola, apparentemente disconnessa. Essa consta di un prima e un di dopo, di spazi demografici, economici e sociali che si enucleano tra alto e medio Medioevo e poi, almeno sul piano documentario, svaniscono per ricomporsi, più ramificati ed estesi, tra XIV e XV secolo in concomitanza alle migrazioni che ebbero per protagonisti i *feneratores* e le loro famiglie. Le persone che, per ragioni non completamente chiarite,¹ si spostarono da Roma (o dall'area germanica, o da quella francese) per convogliare nel centro-nord non nascevano, professionalmente parlando, come famiglie di “ban-

chieri”. Fu tuttavia in quel periodo – quando il moltiplicarsi delle fonti rese abbagliante il dato della presenza giudaica – che acquisirono tale connotazione.² In una critica a Pirenne, e alla sua interpretazione della rivoluzione urbana dei secoli centrali del Medioevo, Giuliano Milani ha ipotizzato che lo storico francese abbia confuso “l'origine del fenomeno con la sua macroscopicità”.³ Probabilmente siamo di fronte ad un equivoco analogo: la diffusione delle condotte è stata biunivocamente associata al moltiplicarsi degli insediamenti – e dei banchi – con il risultato del brusco “ingigantimento” del dato della presenza fisica degli ebrei: dove prima non c'erano (?), appaiono, dove appaiono, prestano.⁴

* Il presente saggio è stato realizzato nell'ambito del Progetto di Ricerca Nazionale The Long History of Anti-Semitism. Jews in Europe and the Mediterranean (X-XXI centuries): Socio-Economic Practices and Cultural Processes of Coexistence between Discrimination and Integration, Persecution and Conversion (2015NA5XLZ - SH6). LEGENDA: Archivio di Stato di Mantova = ASMn; Archivio Gonzaga=AG; Archivio di Stato di Padova = ASPd.

¹ Si veda G. TODESCHINI, *Storia degli ebrei nell'Italia Medievale*, Carocci, Roma 2018.

² In proposito rimando al caso della famiglia Finzi. Nel 1369 Musettino di Musetto Finzi, residente ad Ancona, acquisì con alcuni soci una partecipazione in due banchi nel Padovano dove si trasferì, con i figli, una decina di anni dopo dando origine a una importante dinastia di *feneratores*. Le origini della “specializzazione bancaria” di questa (come di altre) famiglie non sembrano ascrivibili (almeno nei termini a cui ci siamo soliti riferirci a questo specifico ambito dell'attività degli ebrei) ad un precedente, specifico, back-ground maturato nell'anconitano. Nella città dorica, infatti, il prestito venne istituzionalizzato solo dal 1484. Inoltre, come testimoniano i documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Padova, le prime società a cui parteciparono i Finzi nel secondo Trecento indicano come, apparentemente principale, oggetto sociale il *mercatore* e il

negotiare e, in subordine, il mutuare. Sicuramente essi esercitavano anche il credito che, allora come oggi, è ausiliario alla attività produttiva e commerciale, un dato insufficiente per catalogarli come banchieri. Cfr. ASPd-Notarile, b. 54, cc. 217v/218, Oliviero Lenguazzi, 1369 e, *ivi*, Marsilio Roverini, b. 16, cc. 176v/179, 1383. Per questo tipo di stereotipizzazione rinvio ai saggi di Marino Caffiero, Germano Maifreda, Giacomo Todeschini in M. ROMANI (cur.), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, FrancoAngeli, Milano 2017. Cfr., EAD., *Brevi considerazioni intorno ad una istituzione bifronte. La condotta tra stereotipo e ambiguità (secc. XV-XVI)*, in I. LAZZARINI (cur.), *Ad amicum amicissimi. Studi per Eugenio Camerlenghi*, Accademia Virgiliana di Scienze Lettere e Arti, Mantova 2018, pp. 281-291; EAD., *Things which the condotta doesn't rule. Some hypothesis about the pawn shops activity (Northern and Central Italy, XV-XVI centuries)*, relazione presentata all' XI Congresso della European Association for Jewish Studies (Krakow 15-19 July 2018).

³ G. MILANI, *Il potere delle città*, in S. CAROCCI (cur.), *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, 4, *Il Medioevo (secoli V-XV)*, v. 8, *Popoli, poteri, dinamiche*, Salerno Ed., Roma 2006, pp. 629-664.

⁴ Già nel 1985 Michele Luzzati, aveva sottolineato la non necessaria coincidenza tra insediamento

Inserendo un elemento di specializzazione tangibile, culturalmente impattante, le pattuizioni tre-quattrocentesche più che indicarci l'esatta sequenza della diffusione della presenza ebraica esprimono, credo con maggior precisione, le tappe di un processo, cronologico e geografico, di istituzionalizzazione della medesima mentre, nel contempo, subordinano un universo, spesso più articolato e complesso, alla figura del prestatore. L'attribuzione in forma solenne di funzioni predefinite e puntuali finisce tuttavia per irrigidire, incorniciandola in una categoria analitica impropria – che sembra più quella della banca, che quella del banchiere – un'identità economica tipicamente ibrida.⁵ Siamo infatti di fronte, e non è strano posto che parliamo dell'antico regime, a figure professionali ibride, avvezze a sfruttare ogni occasione fornita dalla congiuntura, oltre che i pieni e i vuoti delle maglie normative. I governi prevalentemente interessati a normare alcune precise funzioni – il prestito su pegno e, accessoriamente, la *strazzeria*⁶ – faticavano a

garantire controlli efficaci. Senza contare che a qualcuno conveniva chiudere un occhio. O due.

La progressiva rifocalizzazione storiografica verso fonti di altra natura e provenienza ha permesso di evidenziare come nel Trecento (e poi nel Quattrocento e nel primo Cinquecento) in molte città italiane del centro-nord si trovasero ebrei che risiedevano e/o prestavano senza condotta ed ebrei impegnati in altre attività. Questo senza contare che, più o meno tutti, giudei e gentili, operavano entro circuiti creditizi informali: prendevano a prestito e prestavano.⁷ A Padova, durante la dominazione veneziana, le condotte furono regolarmente emanate, ed i titolari erano attenti a farle rispettare. Non mancava tuttavia chi, come Salomone di Manuel ufficialmente era *strazzarolo*, in pratica banchiere.⁸ A Mantova, nel 1408, Gianfrancesco Gonzaga stabilì che fosse comminata una multa a chi avesse venerato senza la sua autorizzazione, il che vuol dire, semplicemente, che qualcuno lo faceva.⁹ Una trentina di anni dopo suo figlio de-

e prestito ebraico e sulla scelta, in questo caso lucchese di non respingere gli ebrei senza tuttavia accoglierli ufficialmente, cfr. ID., *Lucca e gli ebrei tra Quattro e Cinquecento*, in ID., *La casa dell'ebreo: saggi sugli ebrei a Pisa e in Toscana nel medioevo e nel rinascimento*, Nistri-Lischi, Pisa 1985, pp. 149-175. Cfr. A. ESPOSITO.

⁵ In proposito, parlando di Venezia già David Jacoby, nel 1987, segnalava: «The condotta [...] assigned [...] a precise and limited economic role to the Jews, essentially money lending, in an exclusively urban economy, although in fact Jewish economic activity prove to be more varied», ID., *Venice and the Venetian Jews in the Eastern Mediterranean*, in G. COZZI (cur.), *Gli ebrei e Venezia secoli XIV-VXIII*, Edizioni di comunità, Varese 1987, pp. 29-58: 31.

⁶ In quanto più o meno direttamente collegata alla banca.

⁷ Sui mestieri degli ebrei si rinvia a R. SCURO, *Accanto al banco: mestieri ebraici in Terraferma veneta*, «Cheiron» 57-58 (2012), pp. 75-104. Spesso anche chi non era banchiere di professione (non importa se cristiano o ebreo) si dedicava in maniera più o meno occasionale al prestito. Per alcuni esempi relativamente ad ebrei che prestano senza condotta cfr. M.T. CARCIORGNA, *Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta*, in S.B. GAJANO (cur.), *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centrosettentrionale (secoli XIV e XV)*, Università di Roma 2, Roma 1983,

pp. 127-174, e le note successive. Sulle reti informali di credito cfr. M. CARBONIV - M.G. MUZZARELLI (cur.), *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli, XIII-XIX)*, Il Mulino, Bologna 2014; M. ROMANI, *Oggetti, monete e cultura materiale del debito tra basso Medioevo e prima Età moderna. Brevi riflessioni*, in R. PICCINELLI - D. SHEMEK - L.O. TAMASSIA (cur.), *Itinera Chartarum. 150 anni dell'Archivio di stato di Mantova*, Silvana Editore, Milano 2019, pp. 169-173. Sugli usurai occasionali si veda il lavoro di L. ALLEGRA, *La città verticale. Usurai mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento*, FrancoAngeli, Milano 1987.

⁸ C. BERTAZZO, *Stratificazione sociale e diversificazione economica della minoranza ebraica padovana tra la fine del XIV secolo e la metà del XV secolo* in EAD. (cur.), *La presenza ebraica nell'Italia nord-orientale. Circolazione di uomini, capitali e saperi tra Medioevo e prima età moderna*, Padova U.P., Padova 2014, pp. 61-74. Sui meccanismi di repressione della concorrenza "sleale" da parte dei banchieri condotti cfr. BRAUNSTEIN, *Le prêt sur gage à Padoue et dans le Padouan au milieu du XVe siècle*, in *Gli ebrei e Venezia*, cit., pp. 651-669 e ROMANI, *Brevi considerazioni*, cit. p.288.

⁹ ASMn-AG, decreti, l.I, c. 47v, 8 novembre 1408. Per il sistema delle condotte vigente a Mantova, e in generale sui rapporti tra gli ebrei locali e la signoria cfr. S. SIMONSHON, *The History of the Jews in the Duchy of Mantua*, Kiryat Sepher, Jerusalem 1977.

cretò che, da quel momento in poi, gli ebrei che fossero giunti a Mantova per prestare dovevano imperativamente chiedere il suo beneplacito, una reiterazione che sottende una violazione.¹⁰ Diciotto anni dopo, nel 1463, in occasione del matrimonio tra Federico I e Margherita di Wittelsbach, gli sposi ricevettero doni sia dagli ebrei banchieri, sia dagli ebrei *strazzaroli*, la cui presenza, evidentemente consolidata, non era regolata da provvedimenti specifici.¹¹ A Verona, nel 1508, una ducale dei Pregadi autorizzò gli ebrei che, pur sprovvisti di concessioni, feneravano a continuare a farlo, suggellando a posteriori una realtà consolidata.¹² A Genova la presenza giudaica era strutturale, ma esigua, e percepibile frammentariamente, e gli ebrei non erano collegati alla banca, ma ai commerci.¹³ Inoltre, fino al 1628, mancano patti regolatori della reciproca convivenza. Nessuna delle parti sembra tuttavia ricercarli, e la periodica emanazione di provvedimenti di espulsione, conditi dall'usuale corollario di eccezioni sembra rimandare ad una tolleranza, se non di principio, di fatto.¹⁴ Questa rosa di esempi, che potrebbe essere ampliata, indica che un'autorizzazione per risiedere e/o prestare o, più generalmente, per lavorare o fare affari non appare comunque necessaria e forse,

talora, nemmeno politicamente opportuna. La sua assenza non implica di per sé l'assenza di ebrei, in generale, o di prestatori, in particolare. Dalla mancanza di patti regolatori non discende l'assenza di tutele giuridico – formali: nell'antico regime il *framework* istituzionale risultava dalla giustapposizione di diversi livelli di diritto, corrispondenti a diversi possibili modi di essere "cittadini".¹⁵ Come set di accordi speciali, limitati nel tempo e rinnovabili, il regime pattizio rappresenta una di queste vie. In sua assenza vigeva lo *jus commune* che garantiva agli ebrei (come agli altri "stranieri") un certo grado di protezione. E non detenere una condotta poteva significare, come a Genova, essere "invisibili".

Il percorso che conduceva al rilascio di un'autorizzazione seguiva dinamiche diverse tra stato e stato, tra città e città, tra città e contado, e tra persona e persona. Anche nella stessa località, diacronicamente, i contenuti di questi privilegi, alla stregua del percorso che conduceva al loro ottenimento (o al loro rinnovo), si plasmano su congiunture tortuose ed accordi informali che producevano, a cascata, un prisma di risultati cangianti. Quale punto di mediazione tra due differenti concezioni religiose e culturali, la condotta si configurava come un sistema di

¹⁰ Nel 1443 venne emanata un'autorizzazione, genericamente indirizzata "agli ebrei" che consentiva l'esercizio della mercanzia. Il provvedimento sembra indicare che non ci sono solo banchieri, ma né questo, né le condotte emanate successivamente, che tornano a concentrarsi sui prestatori, precisano alcunché sugli *strazzaroli*; ASMn-AG, l. 10, c. 193r/v, 28 giugno 1443. Per la condotta del 1445, *ivi*, l. 11, cc. 202r/204v, 17 dicembre 1445. In quest'ultimo documento la specificazione del "prestare" circonda la platea dei destinatari. Lo scenario si trasforma nel XVI secolo quando vengono formalmente a distinguersi due gruppi: quello degli ebrei, e quello dei prestatori (che esercitano anche la mercanzia). Cfr. SIMONSHON, *The History*, cit. Sulla reiterazione delle restrizioni come segnale della loro inosservanza, ma anche sulla complessità dell'universo socio-professionale ebraico cfr. anche S.D. GRUBER, *Selective inclusion: Integration and Isolation of Jews in Medieval Italy*, «Jewish Cultural Studies» 4 (2014), pp. 97-124.

¹¹ F. AMADEI, *Cronaca universale della città di Mantova*, v. II, C.I.T.E.M., Mantova 1961 [1957], p. 133. I banchieri offrirono due confettiere, un

bacile, un *bronzino* e due piatti e gli *strazzaroli* un *gobeletto* dorato.

¹² G.M. VARANINI, *Dalla "presenza" alla comunità. Gli ebrei di Verona nel Cinquecento nelle fonti documentarie locali*, in U. ISRAE - R. JÜTTE - R.C. MUELLER, «*Interstizi*». *Culture ebraico cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'Età Moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 209-237.

¹³ Nel volume dedicato agli ebrei a Genova Urbani e Zazzu sottolineano ampiamente questa circostanza indicando come anche le scritture notarili sembrino «the tip of an iceberg rather than to reflect a real situation» in R. URBANI - G.N. ZAZZU, *The Jews in Genoa*, Brill, Leiden - Boston 1999, *Introduzione*, p. 24. La stipula di una condotta si lega all'istituzione del porto franco quando, per rilanciare l'economia urbana viene ufficializzata la presenza ebraica.

¹⁴ URBANI - ZAZZU, *The Jews*, cit., p. 288 e seg.

¹⁵ O. CAVALLAR - JULIUS KIRSHNER, *Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, «Jewish History» 25 (2011), pp. 269-318.

eccezioni, esito di combinazioni di fattori locali ed extralocali, congiunturali e strutturali. Costitutiva, come si è detto da più parti, una sintesi, temporanea, del rapporto di forze tra gli attori coinvolti: gli ebrei, la pubblica autorità, la chiesa. Il rilievo istituzionale di questi ultimi interlocutori proietta all'esterno l'immagine di un rapporto dialettico tutto verticale e gerarchico che si riproduce, specularmente, sul *coté* ebraico.¹⁶ Rimangono, mi pare, poco sottolineate le ricadute connesse all'ambivalenza insita nelle stesse modalità preposte a regolare l'interazione tra la comunità ospitante e le famiglie, intese in senso ampio, degli ebrei condotti. Da un lato la decisione di assegnare definiti compiti e funzioni ad un gruppo straniero, fissando dei confini, lo emargina. Da un altro però lo integra, riconoscendo, in sostanza, che queste stesse persone occupano uno spazio civico all'insegna, diremmo oggi, e forzo le cose, di una sorta di principio di sussidiarietà.¹⁷ Non si tratta di un passo privo di conseguenze pratiche.

Il presente saggio che offre uno spaccato del processo dialettico sviluppatosi a Mantova tra signore, ecclesiastici, prestatori e sudditi in occasione dell'emanazione divieto a fenerare, proclamato nel 1462 sotto la minaccia della scomunica vescovile, si concentra su quest'ultimo punto. In quella sede la necessità, e la volontà, della popolazione di continuare ad usufruire del servizio di prestito costrinse Ludovico Gonzaga a battere canali irrituali. È così possibile apprezzare particolarmente da vicino le contraddizioni insite nel sistema delle condotte, ma anche lo scarto esistente tra il dato normativo dell'interdizione, reso più temibile dall'anatema religioso, e la realtà delle cose, che deve incamminarsi nella direzione opposta.

¹⁶ Cfr. H. YERUSHALMI, "Servitori di re e non servitori di servitori". *Alcuni aspetti della storia politica degli ebrei*, Giuntina, Firenze 2013.

¹⁷ Cfr. le considerazioni contenute in S. TABBONI, *Vicinanza e lontananza. Modelli e figure dello straniero come categoria sociologica. Elias - Merton - Park - Scütz - Simmel - Sombart*, FrancoAngeli, Milano 1993, p. 30.

¹⁸ La vicenda è nota. Parte del carteggio è stata pubblicata in L. POLIAKOV, *Les banquiers juifs et le Saint Siège du XIII^{me} au XVII^{me} siècles*, S.E.V.P.E.N., Paris 1965, pp. 356-357. Cfr., inoltre

1. Mantova 1448-1466

La vicenda di cui si dà conto in questa sede si svolge tra il 1462 e il 1466, le sue radici, però, si collocano un quindicennio prima quando, nel 1448, il vescovo Galeazzo Cavriani, comunicò il marchese e i cittadini di Mantova per aver ospitate famiglie ebraiche ed affittate loro case e fondaci. Il Cavriani, i cui rapporti con i dominanti erano tesi, aveva emanato l'interdetto malgrado l'esistenza di pregresse tolleranze pontificie, e il marchese si rivolse al papa.¹⁸ La diatriba rientrò e, tra 1453 e 1454, vennero emanate due condotte, di durata insolitamente breve. La prima, a favore di Jacob e Aron Galli, era limitata al 1455. La seconda andava ad un Finzi di Bologna e valeva per il 1460.¹⁹ Scaduto quest'ultimo privilegio i rapporti tra il Gonzaga, che ambiva a mettere le mani sulla chiesa locale, e il vescovo, si inasprirono di nuovo. Nel 1462 la presenza di zoccolanti come Giacomo della Marca, e la spada di Damocle di nuove scomuniche, indussero Ludovico ad emanare un interdetto.²⁰ Gli ebrei, tuttavia, continuarono a prestare. Nel 1464 l'inizio di un'epidemia di peste spinse, probabilmente, alcuni *feneratores* ad allontanarsi. Qualcuno si trasferì con i pegni.²¹ La popolazione della città e del contado, già sotto pressione, soffriva della penuria di denaro, e cercava *escamotages* per alleviarla, pur vivendo con una certa preoccupazione l'anatema vescovile. In gennaio Nicolò Tosabezzi, vicario di Governolo, scrisse a Ludovico Gonzaga per conto degli abitanti di San Benedetto chiedendo, a nome di quelle popolazioni, che Salomone da Padova continuasse a prestare e che i capitoli che le due comunità avevano stipulato con lui non fossero *mossi, né rotti*.²² In febbraio era Giacobbe Fo-

M. ROMANI, *Le conseguenze economiche di un'appartenenza imperfetta*, «Cheiron» 57-58 (2012), pp. 47-73.

¹⁹ Per i Galli ASMn-AG, decreti, l.13, cc. 7r/9v, 23 gennaio 1453. Per i Finzi, *ivi*, 8 febbraio 1454. Le altre concessioni sono annotate a bordo pagina.

²⁰ ASMn-AG, b. 2038-9, fasc. 5, c.18v, 18 maggio 1462.

²¹ ASMn-AG, b. 2889, l. 50, c. 53r, 18 febbraio 1464.

²² ASMn-AG, b. 2402, c. 469, 4 gennaio 1464.

lenghi, vicario di Quistello, ad indirizzarsi al marchese supplicandolo di concedere che Salomone continuasse a prestare *secundo usanze*.²³ Di rincalzo elogiava il banchiere che conservava i pegni non riscattati anche per due o tre anni, e prestava sulla fede, *per modo che alor pare li fosse non hebreo feneratore, ma suo buon fratello et amico*.²⁴

Folenghi era a conoscenza delle richieste *impetrate* da Governolo e da San Benedetto a cui, riteneva che il Gonzaga avesse dato corso. Chiese pertanto di concedere, anche alla comunità da lui rappresentata, che *i capitoli che loro hanno cum lui e lui con loro [...] mai alcun tempo li lassi rompere, né lassi altri rompere*.²⁵ Evidentemente anche qui (come a Castiglione Mantovano) la popolazione e i suoi rappresentanti si erano presi la responsabilità di patteggiare, o comunque avevano permesso che il servizio non fosse interrotto. Solo in un secondo momento – forse allarmati da malumori incorsi presso il clero – i vicari si erano rivolti al marchese. Ludovico rispose alla lettera dicendo di non aver concesso *confirmazione alchuna*.²⁶ Nemmeno, aggiunse, la avrebbe potuta dare *se non cum caricho de l'anima nostra*. Concludeva, però, brevemente: *quanto ge possiamo fare è de tolerarli et cussì facemo*, una formula che, pur non ufficializzando nulla, indicava la volontà di non perseguire chi stava scientemente violando il combinato disposto della legge e della chiesa.²⁷

I medesimi problemi, intanto, si stavano manifestando in città dove i capi di compagnia, in rappresentanza degli abitanti delle contrade (sobillati un “qualcuno” la cui identità non viene mai specificata), chiesero ripetutamente al marchese di intervenire. Tale urgenza era viepiù giustificata dal fatto che a Mantova, apparentemente, i banchieri osservavano il divieto. Il loro comportamento, tuttavia, più che una forma di ossequio alla legge sembra un modo

per indurre i cittadini a premere sul marchese. I capi di compagnia erano infatti arrivati a scrivergli direttamente.²⁸ A mediare tra il Gonzaga e i sudditi era, questa volta, il collaterale ovvero l'*ufficiale* preposto al controllo degli stranieri e alla soprintendenza della filiera sanitaria. Carlo Agnelli, questo era il suo nome, era solidale con la popolazione, ma promise innanzitutto al marchese di indagare per capire chi fossero coloro che *cusì schaldano li capi de compagnia*.²⁹ Nel frattempo si attivò per cercare una soluzione. Ludovico, sensibile ai ripetuti appelli ricevuti, e consapevole del disagio che pativano i suoi sudditi, valutò l'esistenza di scappatoie. In una concisa lettera scrisse a Carlo di cercare qualcuno che prestasse, informalmente e provvisoriamente, per un paio di mesi. Intanto sarebbe arrivata la Pasqua e, decorsa quella ricorrenza, si sarebbe ripreso a ragionare tutti insieme: religiosi, dottori e cittadini.³⁰ Mostrando una certa finezza psicologica Agnelli, che aveva il polso della situazione, concentrò i suoi argomenti sulle antitetiche pulsioni in cui si dibatteva il marchese: *pareme che questa controversia sia tra l'anema et il corpo*.³¹ Si dilungò, poi, sul *gran bisogno della brigata*, di cui egli sperimentava quotidianamente il malessere. A sorpresa allegò una bozza già pronta di capitoli da visionare.³² Nel frattempo convocò i cittadini, lesse pubblicamente le lettere che i capi contrada avevano inviate al Gonzaga, e le risposte che questi aveva dato a lui. Gli uomini si mostrarono rispettosi, Ludovico aveva ragione, ma le loro necessità erano reali. Per prendere tempo e placare la tensione, Agnelli invitò tutti a ragionare su *quale partito se potesse pigliare*.³³

Nel frattempo, il marchese aveva letto i capitoli giudicandoli, soprattutto in alcune parti, *deshonestissimi*.³⁴ Si aprivano infatti con una clausola che pretendeva fosse *asegura[ta] lor la la roba sua* il che non voleva dire altro, ragio-

²³ ASMn-AG, b. 2402, c. 877, 8 febbraio 1464.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ ASMn-AG, b. 2889, l. 50, c. 42r, 11 febbraio 1464.

²⁷ ASMn-AG, b. 2889, c. 42r, 11 febbraio 1464.

²⁸ ASMn-AG, b. 2401, c. 13, 18 febbraio 1464 e c. 16 20 febbraio 1464. Non ho trovate le lettere che i capi compagnia indirizzarono al marchese, ma se ne

fa menzione in queste missive.

²⁹ ASMn-AG, b. 2401, c. 13, 18 febbraio 1464.

³⁰ ASMn-AG, b. 2889, l. 50, c. 55r, 19 febbraio 1464.

³¹ ASMn-AG, b. 2401, c. 14, 19 febbraio 1464.

³² *Ibid.* I capitoli non sono allegati.

³³ ASMn-AG, b. 2401, c. 16, 20 febbraio 1464.

³⁴ ASMn-AG, b. 2889, l. 50, c. 56v, 21 febbraio 1464.

nava, *che non voriano pagare la vigesima*, cosa impossibile a dirsi e a farsi.³⁵ In un altro punto proponevano che le controversie fossero giudicate dal Massaro, derogando alla giurisdizione del podestà e degli altri ufficiali. Ne concluse di essere di fronte ad una provocazione: gli estensori del testo volevano solo *dare parole*.³⁶ Il suo desiderio di soccorrere la popolazione era tuttavia sincero, almeno quanto lo era la sua preoccupazione per la scomunica. Ma pur arrovellandosi non ne cavava il verso: in tempo di quaresima, nessuno si sarebbe fatto carico di patteggiare con gli ebrei, lui meno che mai. Ribadì pertanto l'opportunità di riconsiderare la cosa trascorsa Pasqua. Nel frattempo, la gente avrebbe potuto trovare sollievo impegnando fuori dello stato, dove avesse voluto. La sua coscienza politica non era tuttavia completamente dominata dalla coscienza religiosa: ribadì pertanto, spontaneamente, che se qualcuno avesse voluto prestare lo avrebbe tollerato.³⁷ Agnelli riunì nuovamente una quarantina di rappresentanti delle contrade sollecitandoli sull'esempio del contado, a *provvedere al facto suo*.³⁸ Gli uomini, determinati a procurarsi un prestatore, conclusero che la responsabilità di accordarsi con gli ebrei poteva essere assunta collettivamente da loro, e dalle persone che, in quel momento, facevano le funzioni del massaro e del consiglio dei Savi. *Tale partito*, si ragionava, avrebbe salvato la coscienza di Ludovico e *chi crepava a li bisogni*. Al marchese si sarebbe chiesto semplicemente di scrivere *toleramus*.³⁹ Ludovico approvò:

Havemo visto la tua per la quale ne scrivi li rasonamenti ache sej stato cum quelli capi di compagnia per el facto de zudei a che non acade dir altro. Del adviso et opera tua te comendamo. Nui siam

contenti capituleno cum li par et piace et de questa parola toleramus ce serviremo a lor piacere et seremo contento abiano a chi li satisfaria a lor bisogni.⁴⁰

Le intese probabilmente giunsero alle orecchie del clero che non potendo, o non volendo, affrontare direttamente il Gonzaga, attaccò, tramite i sacerdoti locali, alcune tra le persone che avevano trattato con gli ebrei. Il giorno di Pasqua coloro che si erano accordati, a Governolo, con Salomone di Deodato, vennero scomunicati e cacciati di chiesa.⁴¹ L'episodio è riportato dallo stesso banchiere che ne scrisse al marchese.⁴² Riepilogati sommariamente gli eventi affermò di conoscere con sicurezza la buona disposizione d'animo del suo signore verso di lui avendo letto una *litera direttiva* che questi aveva inviata al vicario.⁴³ Senza altri giri di parole chiese inoltre a Ludovico, di scrivere a chiunque avesse sufficiente potere per imporsi, acciocché *gli homeni Vostri et io non semo a tal modo delusi e malmenati*.⁴⁴ Il suo intervento mostra che anche i banchieri, per essere andati incontro alla gente, si aspettavano qualche forma di ausilio e protezione signorile. Da interlocutore navigato chiese tuttavia se dovesse continuare a prestare, oppure no. Sfortunatamente il prosieguo della vicenda non è noto: tutti i protagonisti, probabilmente per cautelarsi, sembrano smettere di scrivere.

2. Conclusioni ed ipotesi provvisorie

Questo, a mio avviso interessantissimo, carteggio mostra diverse cose che provo a sintetizzare in maniera brutale.⁴⁵ Innanzitutto, indica che, come già accaduto con gli statuti delle

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ ASMn-AG, b. 2401, c. 18, 22 febbraio 1464.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ ASMn-AG, b. 2889, l. 50, c. 58r, 22 febbraio 1464. La sottolineatura è mia.

⁴¹ ASMn-AG, b. 2402, c. 497, 4 aprile 1464.

⁴² Il banchiere dimostra una certa consuetudine con la famiglia dominante. Risalgono infatti all'epoca del carteggio due lettere alla marchesa alla quale chiedeva concedere al suo medico personale il per-

messo di recarsi a Governolo perché visitasse un suo bambino, che stava molto male. Il permesso venne accordato. ASMn-AG, b. 2402, cc. 493-494, 23 e 24 febbraio 1464.

⁴³ ASMn-AG, b. 2402, c. 497, 4 aprile 1464. Più in generale il banchiere si mostra ben informato di tutte le vicende al punto di porsi il problema se la scomunica fosse farina del sacco dei preti locali o del vescovo.

⁴⁴ ASMn-AG, b. 2402, c. 497, 4 aprile 1464.

⁴⁵ Circo-scrivo queste, sottolineo, provvisorie considerazioni alle condotte di banco emanate, tra

corporazioni, un ancoraggio troppo stretto al dato istituzionale (in questo caso la condotta) induce una distorsione che porta ad interpretarlo come presupposto imprescindibile dell'insediamento comunitario che viene, *ipso facto*, ad imperniarsi sul banco, e sul banchiere. Tutto ciò conferisce, alla vicenda degli insediamenti e del prestito ebraici un determinismo ed una linearità relativamente artificiosi. Naturalmente il dato istituzionale ha un valore che nessuno può permettersi di trascurare: fornendo una cornice legale intorno ad una serie di questioni "calde" soddisfa esigenze di chiarezza normativa sia sul versante religioso, sia sul versante laico, sia per i gentili, sia per gli ebrei.⁴⁶ Nel disegnare un percorso che racchiude deliberatamente al suo in-

terno elementi discriminatori esso viene però ad esprimere contemporaneamente (come è stato detto autorevolmente anche per il ghetto)⁴⁷ una forma di riconoscimento, e dunque di integrazione, che vanno considerati insieme: un confine divide e mette in contatto. Tracciando, con questo strumento, uno spazio civico, sia pure limitato alla funzione economica, riconosciuto come tale anche dalla popolazione il potere costituito si trova, almeno in certe occasioni, spinto dalla società (e talora dagli stessi banchieri) a farsene garante.⁴⁸

Marina Romani
Università degli Studi di Genova
e-mail: romani@economia.unige.it

SUMMARY

In my essay I discuss the thesis that as far as condotte are concerned, as it has already happened with guilds' statutes, a too strong tie to the institutional framework has produced some misinterpretations. The granting of privileges has very often been interpreted as a necessary assumption for settlements of Jewish communities. This connection assigns to the Jewish settlements and loan history a determinism and linearity that are quite artificial. Of course, the institutional contest has a value that nobody can neglect. Providing a legal framework to some controversial topics, the condotta satisfies some needs of regulatory clarity both for Christians and Jews. Moreover, giving the Jews a specific lending function, the condotta is in the same time also a way of acknowledgment and integration which allows their inclusion in the Christian civic space.

KEYWORDS: Jewish loan; Condotte di prestito; Citizenship.

la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, nel centro-nord della penisola senza la pretesa di generalizzare troppo.

⁴⁶ Utili considerazioni sulla importanza di un ordine intellegibile delle cose nella vita collettiva hanno un ordine in F. EMILIANI, *La realtà delle piccole cose. Psicologia del quotidiano*, il Mulino, Bologna 2008.

⁴⁷ Cfr. R. BONFIL, *Gli ebrei in Italia all'epoca del Rinascimento*, Sansoni, Firenze 1991, pp. 62-68.

⁴⁸ In questo senso, ad es., anche il caso padovano relativamente alle pressioni esercitate dallo Studium sul governo cittadino locale, cfr., in proposito, l'ancora utilissimo saggio di A. CISCATO, *Gli ebrei in Padova (1300-1800)*, r.a., Forni, Bologna, 2004.

